

proposta di legge n. 131

a iniziativa dei Consiglieri Ciriaci, Marinelli

presentata in data 15 settembre 2011

DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Signori Consiglieri,

l'attuale crisi economica, che coinvolge in maniera significativa anche la regione Marche come il resto del paese, impone una modifica integrale dell'attuale normativa regionale in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali (legge regionale 13 marzo 1995, n. 23) e l'approvazione di una nuova legge che riduca i costi della politica e regoli in maniera più equa le indennità spettanti ai consiglieri regionali.

Il diffuso, e spesso legittimo, malcontento dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni deve portare ad interventi concreti volti a recuperare un rapporto indispensabile tra governanti e governati e a contrastare quel sentimento negativo e dannoso di chi vuole, anche attraverso questo distacco, indebolire la funzione fondamentale e primaria della politica.

Le proposte di trattamento indennitario previste dalla proposta di legge sono riconducibili alle sole indennità di carica e di funzione.

L'indennità di carica, mantenuta nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati, risulta essere tra le più basse rispetto alle altre regioni italiane e non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi.

Ai consiglieri regionali che svolgono particolari ruoli e ricoprono determinati incarichi compete inoltre una indennità di funzione che viene commisurata sulla base di percentuali relative all'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati.

La proposta prevede comunque che l'ammontare massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali non possa superare l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

Nella proposta sono inoltre contemplati un'assicurazione stipulata a favore dei consiglieri contro gli infortuni (per un ammontare variabile a seconda delle ipotesi di morte, invalidità permanente o temporanea del consigliere) ed il diritto ad un rimborso spesa in caso di missione autorizzata dal Presidente dell'Assemblea legislativa.

Risulta anche disciplinata l'ipotesi di collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del mandato per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale, con la possibilità di optare, in luogo dell'indennità di carica, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

La proposta stabilisce la sospensione delle indennità in caso di sospensione dalla carica di consigliere disposta dall'Autorità giudiziaria.

La proposta si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 definisce le due indennità spettanti ai consiglieri regionali.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano nel dettaglio l'indennità di carica e l'indennità di funzione.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere e regolano l'ammontare massimo degli emolumenti

Gli articoli 6 e 7 prevedono i rimborsi spese ed un'assicurazione contro gli infortuni.

L'articolo 8 riguarda il collocamento in aspettativa e l'articolo 9 la relativa opzione di trattamento economico che i consiglieri possono esercitare.

L'articolo 10 prevede la sospensione delle indennità e dell'assegno alimentare.

L'articolo 11 detta le norme finanziarie.

Gli articoli 11 e 12 sono relativi rispettivamente alle norme transitorie e alle abrogazioni.

CAPO I

Indennità

Art. 1

(Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione.

Art. 2

(Indennità di carica)

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati.

2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o sono sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipa.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultano gli eventuali incarichi indicati al comma 2 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, oppure una dichiarazione negativa.

4. In caso di inadempienza all'obbligo indicato al comma 3, il Presidente dell'Assemblea legislativa diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'assemblea.

5. Entro novanta giorni dall'atto della proclamazione ciascun consigliere è tenuto a depositare presso l'Ufficio di Presidenza la certificazione aggiornata degli eventuali carichi pendenti.

Art. 3

(Indennità di funzione)

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati:

- a) Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 15 per cento;
- b) Vicepresidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 10 per cento;

- c) componenti della Giunta regionale e vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 5 per cento;
- d) segretari dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 10 per cento;
- e) presidenti delle commissioni assembleari: indennità di funzione pari al 10 per cento;
- f) vicepresidenti delle commissioni assembleari: indennità di funzione pari al 5 per cento.

2. Le indennità indicate al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolge più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

Art. 4

(Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere)

1. L'indennità di carica e l'indennità di funzione, sono corrisposte a partire dalla prima seduta successiva alla elezione dell'Assemblea legislativa e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta dell'Assemblea della legislatura successiva.

2. Le indennità indicate al comma 1 ed i rimborsi di cui all'articolo 6 non sono corrisposti al consigliere regionale nel periodo in cui svolga cariche o funzioni incompatibili con quella di consigliere regionale a meno che egli opti per il mandato di consigliere e a condizione che non abbia nello stesso periodo percepito altri emolumenti per la carica o funzione incompatibile.

3. Le indennità indicate al comma 1 ed i rimborsi di cui all'articolo 6 non sono inoltre corrisposti nel periodo antecedente alla dichiarazione di annullamento delle elezioni da parte dell'Assemblea legislativa regionale per accertata ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

Art. 5

(Ammontare massimo degli emolumenti)

1. L'ammontare massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali a titolo di indennità di carica e indennità di funzione non può comunque superare l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

2. In caso di superamento del limite indicato al comma 1, l'Ufficio di presidenza o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, accertatene le cause, apportano le riduzioni necessarie ai singoli emolumenti da cor-

rispondere, a partire dalle indennità di funzione.

3. Del provvedimento di riduzione è data preventiva informazione ai soggetti interessati, e nel caso di provvedimento generale, ai presidenti dei gruppi assembleari.

Art. 6

(Rimborsi spesa)

1. Ai consiglieri regionali che per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta si recano in missione, autorizzata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura massima determinata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

Art. 7

(Assicurazione contro gli infortuni)

1. Ciascun consigliere è assicurato contro gli infortuni secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

2. Il costo della polizza assicurativa è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella misura dello 0,60 per cento dell'indennità indicata all'articolo 2. La quota restante del costo della polizza è a carico del bilancio regionale.

3. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa provvede a stipulare convenzioni con idoneo istituto assicurativo e ad effettuare le trattenute indicate al comma 2, nonché ad aggiornare i massimali ogni qualvolta si registri un incremento del valore assoluto della trattenuta indicata al comma 2.

4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano ai consiglieri in carica sino al rinnovo dell'Assemblea legislativa o del suo anticipato scioglimento o del periodo previsto dall'articolo 4, comma 3. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima di tali date, tali disposizioni valgono fino alla data di cessazione.

CAPO II

Collocamento in aspettativa di dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale e sospensione dalla carica di consigliere

Art. 8

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono

collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. L'Assemblea legislativa dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni di appartenenza per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

Art. 9

(Opzione sul trattamento economico)

1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 8 possono optare, in luogo dell'indennità di carica, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione indicata al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. L'opzione indicata al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa; se effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

Art. 10

(Sospensione delle indennità e assegno alimentare)

1. La corresponsione delle indennità dovute ai consiglieri ai sensi della presente legge è sospesa in caso di sospensione dalla carica disposta dall'Autorità giudiziaria.

2. Nelle ipotesi prevista al comma 1, al consigliere spetta per il periodo di sospensione, un assegno alimentare pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale del settanta per cento.

3. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento al soggetto sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato ai sensi del comma 2 e l'indennità di carica nonché, se dovuta, di funzione.

CAPO III

Norme transitorie e finali

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2015, mediante impiego delle risorse che saranno iscritte nelle UPB 10101 e 10201 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 2015 e successivi.

Art. 12

(Norme transitorie)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano ai consiglieri eletti nella legislatura successiva alla X.

2. Ai consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 ancorché abrogata.

3. Per i consiglieri rieletti nelle legislature successive alla X l'ulteriore esercizio del mandato consiliare non produce effetti giuridici ed economici ulteriori rispetto a quanto già maturato nelle legislature precedenti in ordine all'assegno vitalizio e all'indennità di fine mandato.

Art. 13

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali);
- b) l'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 35 (Modifica della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali");
- c) l'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 55 (Semplificazione delle procedure dettate da leggi regionali di spesa);
- d) l'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12 Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998);
- e) l'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2002);

- f) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l'anno 2002);
- g) l'articolo 34 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2005);
- h) l'articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007);
- i) l'articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009);
- l) l'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione. Legge Finanziaria 2011).